



CITTA' DI CAORLE

CITÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – TEL. (0421) 219111 R.A. – FAX (0421) 219300 – COD. FISC. E P.I. 00321280273

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE ATTIVITA ' , DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

FOGLIO NOTIZIE:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2018

MODIFICATO

PUBBLICATO

ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI:

- ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DAL 09/05/2018

ENTRATO IN VIGORE

IN DATA 19/04/2018

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 – APERTURA, AMPLIAMENTO E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI ESERCIZI

ARTICOLO 3 – SUBINGRESSO

ARTICOLO 4 – SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE – MODALITÀ E PROCEDURE

ARTICOLO 5 - INDIRIZZI PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6 – INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

ARTICOLO 7 – SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE AGLI ESERCIZI

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE

ARTICOLO 9 – SANZIONI

ARTICOLO 10 – ABROGAZIONI

Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

Il presente regolamento disciplina le norme procedurali per l'insediamento nel territorio comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge regionale: la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", come modificata da ultimo dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27;
- D.Lgs. 59/2010: il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- D.P.R. 235/2001: il decreto Presidente Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati";
- TULPS: il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- D.M. 564/92: il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" ;
- D.Lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- D.P.R. 227/2011: il decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Articolo 2

Apertura, ampliamento e riduzione superficie di somministrazione, trasferimento di esercizi

1. L'apertura (anche a carattere stagionale), l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione, nonché il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presentazione di apposita segnalazione di inizio attività.
4. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai

soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;

- b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
- c) i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) la dichiarazione attestante la conformità dei relativi locali alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dello stesso e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92, e, in particolare, il possesso delle prescritte abilitazioni in materia;
- e) la dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

La SCIA deve essere sottoscritta - a pena di nullità - dal richiedente nei termini di legge.

- 5. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione essenziali suindicati, il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato – per il tramite del SUAP - l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.
- 6. Nei casi di parziale carenza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento - ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 - entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA notizia al segnalante la necessità di conformazione fissando a tal fine un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della stessa.
Dalla data di presentazione della documentazione a conformazione dell'attività, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il controllo della stessa da parte del responsabile del procedimento.
Nel caso di mancata conformazione o di conformazione non corretta o incompleta, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (blocco dell'attività) e lo trasmette al segnalante precisando che l'attività potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA, debitamente predisposta.
- 7. È assoggettata a SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli – sia affiliati che non - di cui all'articolo 2 della legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2001; per tale attività non sussiste l'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale, anche nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.

Articolo 3 Subingresso

- 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione di apposita SCIA.
La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) la dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione. Diversamente, dovranno essere puntualmente segnalate le modifiche apportate, allegando altresì opportuna documentazione tecnica e certificativa;
 - d) la dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
 - e) la dichiarazione dalla quale si evincono gli estremi di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale, o relativa attestazione del notaio.

2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda commerciale.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di dodici mesi dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune, con apposita comunicazione, dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'esercizio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'inizio della relativa attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della precedente gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune con apposita comunicazione.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti e dell'articolo 15 della legge regionale, il subentrante per causa di morte, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, ha comunque facoltà di continuare l'attività del dante causa - a titolo provvisorio e per non più di 12 mesi dall'apertura della successione, salvo proroga in caso di comprovata necessità - dandone immediata comunicazione per il tramite del SUAP. Una volta chiusa la successione ereditaria, il soggetto avente titolo per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita SCIA per subingresso ai sensi del precedente primo comma.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un 'bene', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.
8. I termini previsti dal presente articolo possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi preventivamente alla relativa scadenza.

Articolo 4

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande – Modalità e procedure

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale è soggetto a presentazione di apposita segnalazione certificata. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento;
 - e) in caso di installazione di strutture temporanee per la somministrazione e di realizzazione di impianti, di essere in possesso della relativa documentazione certificativa attestante l'idoneità statica e delle relative dichiarazioni redatte da tecnici abilitati; tutta la documentazione dovrà essere fatta pervenire al comune prima dell'inizio dell'attività e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza preposti, unitamente a copia della SCIA;
 - f) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di registrazione sanitaria;

- g) *(in caso di occupazione suolo pubblico)* di essere in possesso della concessione comunale.
2. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
 3. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
 4. L'attività temporanea di cui trattasi, anche priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, è avviata previa presentazione della succitata SCIA corredata da una sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, nonché da una planimetria dell'area interessata.
 5. Qualora l'attività di cui al comma 1 non preveda congiuntamente attività di pubblico spettacolo o trattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS .
 6. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad una manifestazione che prevede attività di pubblico spettacolo o trattenimento, l'organizzatore dovrà attivare le procedure previste dall'art. 141 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS).
 7. Le attività di *'somministrazione'* svolte in forma occasionale e completamente gratuite su area pubblica o aperta al pubblico – a cielo aperto e senza installazione di strutture atte a servizio del pubblico - effettuate in concomitanza di iniziative o eventi organizzati da enti, associazioni, comitati, ecc., non sono soggette a SCIA ma a preventiva comunicazione al Comune ed al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di occupazione di suolo pubblico. Tale attività deve essere effettuata a cura e per iniziativa degli organizzatori dell'evento. I prodotti somministrabili dovranno essere riconducibili esclusivamente ad assaggi e non ad intere porzioni di pasti. Qualora, invece, venissero installate a tal fine specifiche strutture/attrezzature, dovranno essere attuate le modalità di cui all'ultimo periodo del precedente comma 5.
 8. Non sono soggette alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 le feste di carattere privato, che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate a mezzo giornali, manifesti, internet, *'social networks'* o qualsivoglia mezzi di diffusione o promozione, e a condizione che non siano destinate, seppur in presenza di invito, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

Articolo 5

Indirizzi per la chiusura temporanea delle attività di somministrazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, conformemente alla vigente disciplina in materia, può impartire disposizioni sulla chiusura delle attività di somministrazione per ferie, manutenzioni, etc.

Articolo 6

Indirizzi per lo svolgimento di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, i titoli di cui all'articolo 8 e 8-bis della legge regionale abilitano, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico:
 - all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e non deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In tal senso, l'effettuazione delle stesse deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, se adottato, o comunque della relativa vigente normativa di settore.

Dette attività accessorie possono essere effettuate indistintamente all'interno e all'esterno dei locali - purché entro la superficie di somministrazione autorizzata - tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi generali:

- eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
 - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - la non complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'attività accessoria;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
 - nel caso di attività accessorie svolte all'esterno del locale, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non essere da richiamo per il pubblico.
3. Anche in recepimento alle diverse direttive emanate dal Ministero dell'Interno, le attività accessorie, svolte secondo le predette modalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80 del TULPS, in quanto i locali non si configurano come "locali di pubblico spettacolo".

Articolo 7

Somministrazione in aree esterne agli esercizi

1. per l'utilizzo di eventuali aree esterne da adibire alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private, devono essere rispettate le norme edilizie, urbanistiche, sanitarie e in materia di inquinamento acustico.
2. Qualora l'utilizzo dell'area esterna configurasse un ampliamento della superficie di somministrazione dell'esercizio esistente, lo stesso è subordinato al rispetto della vigente normativa regionale di settore e fatte salve le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali.

Articolo 8

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra, invece, l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

La superficie autorizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere presentata un'apposita SCIA di ampliamento nonché aggiornata la relativa registrazione sanitaria.

2. DECADENZA/REVOCA DEL TITOLO AL GESTORE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca del titolo abilitante a favore del titolare "pro tempore" per affidamento in gestione dell'attività, l'avvio di procedimento va trasmesso in copia anche al

proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro un anno dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione del titolo abilitante all'esercizio o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

Con tale procedura si intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione/SCIA) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

3. RINUNCIA DEL PREPOSTO

Qualora venga accertata la mancanza del preposto, o lo stesso rinunci spontaneamente alla nomina informandone il Comune, in applicazione dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale, deve essere disposta - ai sensi dell'articolo 17-ter del TULPS - la sospensione dell'attività per il tempo necessario ad uniformarsi alla prescrizione di legge e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di violazione. Detto ordine di sospensione viene disposto decorsi 30 giorni dalla data dell'accertamento, a meno che l'esercente dimostri di aver sanato la violazione nominando un nuovo preposto.

Articolo 9 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione del principio di specialità in relazione alle singole fattispecie previste dalle disposizioni normative statali e regionali in materia, l'inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 24.11.1981 n.689, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).
2. In caso di recidiva si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 (pagamento in misura ridotta euro 200,00).
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due o più volte nell'arco temporale dell'anno solare o nel corso di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione.
4. L'Autorità amministrativa, con Ordinanza, può disporre l'obbligo di sospendere e/o cessare una determinata attività. L'inottemperanza a tale obbligo, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 650 del C.P., comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 600,00 (pagamento in misura ridotta euro 150,00).

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni contenute nel presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, nonché alle disposizioni normative contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.

Articolo 10 Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29.11.2012 "*Criteria di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme regolamentari e procedurali*".